

# MOVIMENTI ECCLESIALI E INCARDINAZIONE DEI CHIERICI: A PROPOSITO DELL'EREZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE CLERICALE CON FACOLTÀ DI INCARDINARE\*

MIGUEL DELGADO GALINDO

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. L'incardinazione nei movimenti ecclesiali. – 3. Le associazioni clericali e il can. 302 CIC. 4 – Lineamenti giuridici dell'associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele. 5. Osservazioni conclusive.

## 1. CENNI INTRODUTTIVI

CON decreto del 15 agosto 2017 (prot. n. 20172741), solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la Congregazione per il Clero ha eretto l'*Association cléricale de la Communauté de l'Emmanuel* (da ora l'Associazione clericale) in associazione clericale pubblica di diritto pontificio, con personalità giuridica, concedendo alla medesima la facoltà di incardinare dei chierici, e al suo responsabile quella di ammettere agli ordini sacri i candidati destinati a essere incardinati nell'Associazione stessa.<sup>1</sup> La Congregazione ha approvato in pari tempo *ad experimentum* lo statuto dell'Associazione clericale per tre anni, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. In precedenza, la Congregazione per il Clero aveva già eretto quattro enti di questa stessa natura.<sup>2</sup>

\* Vedi nella sezione «Documenti» il testo del decreto relativo.

<sup>1</sup> La Comunità dell'Emmanuele ha reso nota questa notizia il 30 agosto 2017. Dal dossier informativo distribuito alla stampa dalla Comunità per l'occasione si evince che essa ha 11.500 membri presenti in 67 paesi, e conta 270 sacerdoti (cfr. <http://emmanuel.info/actualites/creation-association-clericale/>). Si veda PH. MILLIGAN, *Commentary on the Decree of Erection and Statutes of the Clerical Association of the Emmanuel Community*, «Monitor Ecclesiasticus», 132/1 (2017), pp. 347-354.

<sup>2</sup> Si tratta della Comunità di San Martino, eretta nel 2000; la Società Giovanni-Maria Vinney, eretta nel 2002; l'Opera di Gesù Sommo Sacerdote, eretta nel 2008, e la Fraternità dei Sacerdoti Operai Diocesani del Cuore di Gesù, eretta anch'essa nel 2008 (cfr. *Annuario Pontificio 2018*, pp. 1671 e 1850-1851). Benedetto XVI concesse alla Congregazione per il Clero l'11 gennaio 2008, dopo richiesta del cardinale prefetto (Lettera del 13 maggio 2006), il privilegio di concedere ad alcune associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio la facoltà di incardinare i membri che ne facessero richiesta (cfr. *Annuario Pontificio 2018*, p. 1851). Il 29 maggio

L'Associazione clericale ha la particolarità di essere intrinsecamente unita a un movimento ecclesiale di carattere internazionale,<sup>3</sup> cioè la Comunità dell'Emmanuele, come si evince *in primis* dalla stessa denominazione scelta per l'Associazione clericale.

La Comunità dell'Emmanuele (da ora la Comunità) è stata costituita a Parigi nel 1976 per iniziativa del servo di Dio Pierre Goursat (1914-1991) insieme a Martine Laffitte-Catta, a partire dall'esperienza di un gruppo di preghiera e di opere di apostolato sorte in Francia nel 1972, nell'alveo della corrente di grazia che costituisce il Rinnovamento carismatico cattolico.<sup>4</sup> Il carisma proprio della Comunità, orientato dalla chiamata universale alla santità, poggia su tre pilastri: l'Eucaristia, che fa dei loro membri adoratori nel cuore del mondo, la compassione e il servizio verso le persone più bisognose della società, e l'annuncio di Cristo ai più lontani dalla fede. Questa esperienza di rinnovamento nello Spirito Santo viene vissuta nei diversi contesti sociali e professionali tramite specifici apostolati rivolti alle famiglie, ai giovani e al mondo del lavoro e della cultura. L'arrivo della Comunità, nel 1975, a Paray-le-Monial, luogo delle apparizioni del Sacro Cuore di Gesù a santa Margherita Maria Alacoque nel XVII secolo, segnò una tappa decisiva nella sua storia, e l'inizio della sua diffusione a livello internazionale. Con il passare degli anni numerosi Vescovi hanno affidato alla Comunità degli incarichi pastorali nelle rispettive diocesi.

La Comunità annovera nel suo seno membri di diversi stati di vita: fedeli laici (celibi, sposati, celibi per il Regno di Dio) e sacerdoti diocesani, tutti im-

2017, il Santo Padre Francesco ebbe a confermare questo privilegio concesso da Benedetto XVI alla Congregazione per il Clero.

<sup>3</sup> La figura giuridica delle associazioni di fedeli è espressamente tipificata dall'ordinamento canonico (CIC, cann. 298-329; CCEO, cann. 573-583). Le espressioni "movimenti ecclesiali" e "nuove comunità" non possiedono un significato prettamente giuridico, ma piuttosto ecclesiologicalo. In quanto realtà ecclesiali aggregative, la stragrande maggioranza di esse sono riconducibili alla figura canonica delle associazioni di fedeli. Movimenti ecclesiali e nuove comunità possono essere ritenute locuzioni sinonime e, di conseguenza, intercambiabili. Tuttavia, con l'appellativo di "nuove comunità" si può fare specifico riferimento a quelle realtà aggregative sorte in Francia negli anni Settanta nell'alveo della corrente di grazia che costituisce il Rinnovamento carismatico cattolico, com'è proprio il caso della Comunità dell'Emmanuele, nonché le comunità del Cammino Neocatecumenale. Per motivi di economia linguistica, in questo saggio utilizzo soltanto l'espressione "movimenti ecclesiali". Per ulteriori approfondimenti teologici riguardo i doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa, si rimanda alla Lettera *Iuvenescit Ecclesia*, della Congregazione per la Dottrina della Fede (15 maggio 2016), in particolare ai nn. 2, 10 e 16. Cfr. M. DELGADO GALINDO, *Movimenti ecclesiali, ministero petrino e apostolicità della Chiesa*, Roma 2007; G. CARRIQUIRY, «sub Movimenti ecclesiali», in G. CALABRESE, PH. GOYRET, O. F. PIAZZA, *Dizionario di Ecclesiologia*, Roma 2010, pp. 938-947.

<sup>4</sup> La vita di Pierre Goursat e le origini della Comunità si possono leggere nell'opera di B. PEYROUS, H.-M. CATTA, *Le feu et l'espérance*, Paris 2007<sup>2</sup>. Per approfondire l'itinerario spirituale di Pierre Goursat, si veda: M. CATTA, *Pierre Goursat, paroles*, Paris 2011; F. KOHN, *Prega-re 15 giorni con Pierre Goursat, fondatore della Comunità dell'Emmanuele*, Milano 2017.

pegnati al servizio della missione della Chiesa. Nel cuore stesso della Comunità, e in simbiosi con essa, è nata e si è sviluppata la Fraternità di Gesù, costituita da membri laici – celibi e sposati – e sacerdoti appartenenti alla Comunità, come pure di altri che non fanno parte della Comunità (questi ultimi partecipano dei beni spirituali della Fraternità, ma senza essere sottomessi al governo della medesima), che si consacrano al Signore con una totale disponibilità a servire la Chiesa nella missione apostolica. Questa completa dedizione a Dio trae origine dal sacramento del battesimo. Dal 1992 la Comunità e la Fraternità sono rette da un unico testo statutario, e hanno un moderatore comune.

L'allora Pontificio Consiglio per i Laici, le cui competenze e funzioni sono state trasferite all'attuale Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita dal 1° settembre 2016, riconobbe la Comunità dell'Emmanuele come associazione privata internazionale di fedeli, tramite decreto dell'8 dicembre 1992, data in cui il suo statuto è stato parimenti approvato per la prima volta. Successivamente, con decreto del 20 giugno 2009, lo stesso Pontificio Consiglio eresse la Comunità dell'Emmanuele in associazione pubblica internazionale di fedeli, che è la sua configurazione giuridica attuale.

## 2. L'INCARDINAZIONE NEI MOVIMENTI ECCLESIALI

L'istituto canonico dell'incardinazione è molto antico nel diritto ecclesiale, risalendo ai primi secoli della Chiesa.<sup>5</sup> Esso dà origine a un vincolo giuridico mediante il quale i chierici – che per il sacramento dell'ordine ricevuto vengono configurati a Cristo sacerdote e abilitati ad agire nella persona di Cristo capo<sup>6</sup> – sono destinati al servizio ministeriale di una determinata porzione del popolo di Dio, in stretto rapporto con un'autorità gerarchica della Chie-

<sup>5</sup> Circa i diversi argomenti inerenti all'istituto dell'incardinazione: fondamenti ecclesiologici, sviluppo storico, elementi del rapporto giuridico (soggetti, contenuto e oggetto), incardinazione e movimenti ecclesiali, aspetti patrimoniali, ecc., si veda: A. PUJALS GINEBREDÀ, *La relación jurídica de incardinación en el Código de 1983*, Roma 1992; L. NAVARRO (a cura di), *L'istituto dell'incardinazione: natura e prospettive*, Milano 2006; T. RINCÓN-PÉREZ, *El orden de los clérigos o ministros sagrados: formación, incardinación y estatuto jurídico personal*, Pamplona 2009, pp. 199-282; E. BAURA, *Il ministero ordinato: profili canonici*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Il sacramento dell'ordine*, «Quaderni della Mendola» 19, Milano 2011, pp. 35-64; F. ROMANO, *Incardinazione e presbiterio diocesano: evoluzione di un istituto giuridico per rispondere alla missione di servizio di ogni presbitero e alla sollecitudine pro universa ecclesia*, «Teresianum», 63/2 (2012), pp. 331-362; M. RIVELLA, *Incardinazione tra fedeltà alla Chiesa locale e nuove esigenze missionarie: visione ecclesiologica e canonica*, in CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Una vocazione, una formazione, una missione: il cammino discepolare del presbitero nel 50° anniversario della Optatam totius e della Presbyterorum ordinis*, Città del Vaticano 2016, pp. 223-233; B.N. EJEH, *I chierici nel popolo di Dio: profilo giuridico*, Venezia 2017, pp. 191-235.

<sup>6</sup> Cfr. CONC. ECOM. VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), nn. 10 e 11; Decr. *Presbyterorum ordinis* (7 dicembre 1965), nn. 2 e 5.

sa. L'incardinazione tende al contempo ad assicurare sia l'ordinaria disciplina del clero sia l'autorità ecclesiale responsabile del degno sostentamento di ogni chierico. L'incardinazione è, senz'altro, un istituto giuridico, ma non solo. Infatti, come scrisse san Giovanni Paolo II, «l'incardinazione non si esaurisce in un vincolo puramente giuridico, ma comporta anche una serie di atteggiamenti e di scelte spirituali e pastorali, che contribuiscono a conferire una fisionomia specifica alla figura vocazionale del presbitero».<sup>7</sup>

L'incardinazione risponde alla stessa natura del sacramento dell'ordine sacro, di carattere pubblico ed essenzialmente gerarchico, che è al servizio di una comunità di fedeli alla quale il chierico verrà destinato dopo l'ordinazione, allo scopo di fornire ai suoi membri i mezzi di salvezza, cioè la predicazione della parola di Dio e l'amministrazione dei sacramenti. Con la successiva missione canonica che gli verrà affidata dall'autorità ecclesiastica da cui dipende, il chierico riceve un compito ministeriale determinato all'interno di una determinata porzione del popolo di Dio.

Nonostante il fatto che attraverso i secoli l'istituto dell'incardinazione abbia adottato diverse modalità,<sup>8</sup> un dato costante che si riscontra è quello della dipendenza di ogni chierico da un'autorità gerarchica. Il can. 265 CIC prescrive, infatti, che ogni chierico debba essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una prelatura personale,<sup>9</sup> oppure in un istituto di vita consacrata,<sup>10</sup>

<sup>7</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), n. 31. Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* (nuova edizione, 11 febbraio 2013), n. 35.

<sup>8</sup> A titolo di esempio, sin dalla seconda metà del ventesimo secolo, con l'Enciclica *Fidei donum* di Pio XII (21 aprile 1957), si evince un cambiamento di prospettiva circa il vincolo dell'incardinazione, accogliendo le necessità pastorali dell'intera Chiesa universale, e non soltanto quelle delle singole Chiese particolari. In questa prospettiva, l'incardinazione assunse un'impostazione più marcatamente pastorale, che si può riscontrare nei documenti del Concilio Vaticano II (ad esempio, nei decreti *Christus Dominus*, n. 6; e *Presbyterorum ordinis*, n. 10), nonché nella legislazione della Chiesa che ne seguì, dove si evince con maggior chiarezza la missione di carattere universale che conferisce il sacramento dell'ordine, favorendo di conseguenza una miglior distribuzione del clero, l'aiuto alle Chiese particolari bisognose di sacri ministri, lo sviluppo di forme di apostolato peculiari tramite apposite strutture pastorali personali, ecc. A questo proposito, si veda CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., nn. 15 e 34; J. HERRANZ, *Incardinatio y transmigratio de los clérigos seculares*, in Id., *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, Milano 2011, pp. 427-443.

<sup>9</sup> Oltre alle prelature personali, possono incardinare chierici anche altre circoscrizioni ecclesiastiche di natura personale, come sono gli esarcati personali, gli ordinariati militari, gli ordinariati personali per i fedeli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, e le amministrazioni apostoliche personali.

<sup>10</sup> I membri professi di voti perpetui negli istituti di vita consacrata vengono incardinati nello stesso istituto con l'ordinazione diaconale (CIC, can. 266 § 2; CCEO, can. 428). Per quanto riguarda i membri degli istituti secolari, essi di regola vengono incardinati in una Chiesa particolare, a meno che la Santa Sede abbia concesso la facoltà di incardinare nell'istituto medesimo (CIC, cann. 266 § 3 e 715 § 3; CCEO, can. 565).

o in una società che goda di questa facoltà.<sup>11</sup> I cann. 357 § 1 e 579 CCEO stabiliscono che un'associazione di fedeli può ascrivere i propri membri come chierici soltanto per speciale concessione della Santa Sede o, se si tratta di un'associazione che ha la sede principale entro i confini della Chiesa patriarcale o metropolitana *sui iuris*, del Patriarca, con il consenso del Sinodo permanente.<sup>12</sup>

È da notare che sia gli istituti di vita consacrata sia le società di vita apostolica, come pure, più recentemente, le associazioni pubbliche clericali con facoltà di incardinare, nonostante non facciano parte dell'organizzazione gerarchica della Chiesa, possiedono al loro interno una certa linea di giurisdizione che non scaturisce dalla volontà associativa dei loro membri, ma dall'autorità della Chiesa che gli conferisce la potestà di governo. Da qui si evince che queste società, senza smettere di essere enti ecclesiali di natura associativa, come si vedrà più avanti nel trattare dello statuto dell'Associazione clericale, ricevono un elemento che caratterizza l'organizzazione ecclesiastica, vale a dire, il sacro ministero. All'interno di queste realtà è possibile, dunque, distinguere gli elementi che caratterizzano la natura giuridica associativa da quelli propri della potestà di giurisdizione, com'è senz'altro il sacro ministero.

La questione dell'incardinazione nei movimenti ecclesiali ha suscitato un notevole interesse nella canonistica durante gli ultimi anni, facendo riscontrare in merito delle posizioni contrastanti.<sup>13</sup> È un dato di fatto che in seno

<sup>11</sup> Sono le società clericali di vita apostolica (CIC, cann. 266 § 2 e 736; CCEO, can. 560 § 2) e le associazioni pubbliche clericali che godono della facoltà di incardinare (CIC, can. 302).

<sup>12</sup> Per quanto ci è dato di sapere, non risulta che la Santa Sede, dopo la promulgazione del CCEO nel 1990, abbia mai concesso questa facoltà ad associazioni di fedeli rette dal diritto orientale. Giova segnalare, inoltre, che nel diritto comune orientale soltanto le associazioni pubbliche di fedeli erette o approvate tramite decreto della competente autorità ecclesiastica godono di personalità giuridica; non così le associazioni private (cfr. CCEO, can. 573).

<sup>13</sup> Cfr. G. GHIRLANDA, *Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli*, «Ephemerides iuris canonici», 49 (1993), pp. 73-102; G. FELICIANI, *Quale statuto canonico per le nuove comunità?*, «Informationes SCRIS», 26 (2000), pp. 140-155; M. RIVELLA, *Verso una applicazione più aperta del principio dell'incardinazione?*, 15 (2002), (Quaderni di diritto ecclesiale), pp. 160-167; S. RECHI, *I movimenti ecclesiali e l'incardinazione dei sacerdoti membri*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 15 (2002), pp. 168-176; P. URSO, *Alcune problematiche fra movimenti e Chiesa particolare, ministero ordinato e celebrazione eucaristica*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Fedeli, associazioni, movimenti*, «Quaderni della Mendola» 10, Milano 2002, pp. 231-253; L. NAVARRO, *L'incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive*, in ID., (a cura di), *L'istituto dell'incardinazione*, cit., pp. 217-260; A. D'AURIA, *Incardinazione dei preti nei movimenti? Riflessioni su un tema attuale*, in *L'istituto dell'incardinazione*, cit., pp. 381-397; D. DI GIORGIO, *Incardinazione e movimenti ecclesiali: dialettica tra un antico istituto e le nuove realtà dello Spirito*, in *L'istituto dell'incardinazione*, cit., pp. 399-414; A. GÓMEZ FERNÁNDEZ, *Incardinación y movimientos*, Roma 2011; C. MEZZOGORI, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali: una questione aperta*, Roma 2012; F. COCCOPALMERIO, *Il problema della incardinazione dei chierici nelle associazioni di fedeli*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. I, Città del Vaticano 2017, pp. 45-54.

ai movimenti ecclesiali scaturiscano delle vocazioni al sacerdozio. Ma la vocazione al sacro ministero è inscindibilmente connessa con il servizio pastorale al quale il futuro chierico verrà destinato. Pertanto, avere vocazione al sacerdozio è una condizione necessaria, ma non sufficiente per ricevere il sacramento dell'ordine sacerdotale: bisogna conoscere in precedenza quale servizio ministeriale verrà assegnato a ogni futuro sacerdote, nonostante esso possa, ovviamente, cambiare lungo il tempo. In altre parole, le necessità pastorali di una determinata porzione del popolo di Dio precedono l'incardinazione dei chierici, e non il contrario: questa è la fondamentale ragione d'essere dell'istituto canonico dell'incardinazione.<sup>14</sup>

A questo proposito bisogna rammentare che tra i movimenti ecclesiali si può constatare una diversità di rapporti non indifferente con il sacro ministero. In alcuni di essi la struttura del loro carisma non richiede l'incardinazione nell'ente medesimo dei sacerdoti la cui vocazione è sorta nel loro seno. Alcuni movimenti ecclesiali, invece, aspirano a poter incardinare dei presbiteri non tanto per provvedere alla cura pastorale dei loro membri, quanto piuttosto per sovvenire alle finalità collegate alle attività dell'associazione (coadiuvare alla funzione di governo dell'ente, collaborare nella formazione dottrinale, spirituale e apostolica dei membri, svolgere determinate opere pastorali affidate dalle autorità ecclesiastiche, ecc.), che richiedono un impegno parziale o totale dei sacerdoti. In altri, invece, si aspira ad avere un qualche tipo di servizio ministeriale da parte dei presbiteri nei confronti dei membri del movimento ecclesiale. Questa notevole diversità di rapporto tra il ministero ordinato e i movimenti ecclesiali, che proviene dalla natura stessa del carisma di questi ultimi, non acconsente un approccio omogeneo alla questione. Allo scopo di dar risposta alle necessità di disporre di presbiteri, alcuni movimenti ecclesiali hanno fatto ricorso all'incardinazione nelle diocesi i cui Vescovi si manifestano favorevoli a destinare successivamente questi sacerdoti al servizio totale o parziale dell'aggregazione ecclesiale, stipulando in molti casi un'apposita convenzione scritta, oppure alla costituzione di strutture giuridiche atte all'incardinazione di sacerdoti, come sono le società clericali di vita apostolica e, più di recente, le associazioni pubbliche clericali.

Alcuni studiosi favorevoli all'incardinazione dei chierici nello stesso movimento ecclesiale mettono in risalto che, tenendo conto che la vocazione al ministero sacro è sorta e sviluppata in queste realtà, e l'attività di essi è maggiormente svolta a servizio dell'ente, l'incardinazione in una Chiesa particolare diventa per certi versi una incardinazione fittizia, vale a dire, un espediente giuridico che acconsente di attribuire degli effetti a un rapporto ecclesiale in realtà inesistente.

<sup>14</sup> Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, *Appunti per una riflessione sull'incardinazione*, in *L'istituto dell'incardinazione*, cit., pp. 451-473; in particolare, pp. 460-463.

Al contrario, altri canonisti hanno obiettato che la vigente legislazione della Chiesa latina non consente l'incardinazione di presbiteri nelle associazioni di fedeli, sia di natura giuridica pubblica sia di natura privata – via, quest'ultima, percorsa finora dalla stragrande maggioranza di movimenti ecclesiali di ambito internazionale –; l'incardinazione dei chierici eccede il contenuto fondamentale del diritto di associazione dei fedeli nella Chiesa, in quanto esula dal loro ambito di autonomia; i movimenti ecclesiali sono realtà associative costituite largamente da fedeli laici, e nella maggior parte di essi il Moderatore generale è un fedele laico, fatto del tutto confacente alla natura di questi enti; invece, il sacro ministero ha natura pubblica ed è collegato a un'autorità ecclesiastica che gode di potestà ordinaria di governo nella Chiesa; le convenzioni tra il Vescovo incardinante, il moderatore generale del movimento ecclesiale e i chierici interessati potrebbero essere opportunamente migliorate, al fine di evitare il rischio della *factio iuris* sopramenzionata; infine, l'attribuzione della capacità di incardinare i propri sacerdoti nei movimenti ecclesiali comporterebbe il loro mutamento di configurazione giuridica, da associazione di fedeli ad un altro tipo di ente, di imprecisati profili ecclesiologici e canonici, e verrebbe al contempo notevolmente clericalizzato.

### 3. LE ASSOCIAZIONI CLERICALI E IL CAN. 302 CIC

Per l'erezione dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele si è fatto ricorso al can. 302 CIC, che tratta, infatti, delle associazioni di fedeli clericali, le quali sono dirette da chierici, assumono l'esercizio dell'ordine sacro, e vengono riconosciute come tali dall'autorità ecclesiastica competente: la Santa Sede, la Conferenza episcopale e il Vescovo diocesano (CIC, can. 312 § 1).<sup>15</sup>

Questi enti traggono origine dalla necessità, presente durante i lavori di redazione del CIC 1983, di offrire un'adeguata collocazione giuridica alle società missionarie del clero secolare. Le società missionarie del clero secolare, inquadrate tra le società di vita comune senza voti durante la vigenza del

<sup>15</sup> Cfr. Per ulteriori approfondimenti sulle associazioni clericali, si veda: G. DALLA TORRE, «sub can. 302», in P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, pp. 176-177; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Las asociaciones de clérigos en la Iglesia*, Pamplona 1989, pp. 238-279; ID., *Notas sobre las asociaciones clericales*, «Scripta Theologica», 38/2 (2006), pp. 637-649; L. NAVARRO, «sub can. 302», in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II/1, Pamplona 2002<sup>3</sup>, pp. 443-445; T. RINCÓN-PÉREZ, «sub Asociación clerical», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona 2012, pp. 513-515; J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, pp. 190-192; J. L. GUTIÉRREZ, «sub can. 302», in J. I. ARRIETA (ed.), *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari: commentato*, Roma 2015<sup>5</sup>, pp. 259-260.

CIC 1917 (cann. 673-681), fecero presente alla Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico di non voler essere annoverate tra gli istituti di vita consacrata.<sup>16</sup> È per questo motivo che i consultori del gruppo di studio sugli istituti di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici, fecero presente che le società missionarie del clero secolare non potevano essere inserite tra i lavori del loro gruppo, e dovevano essere trattate nel gruppo di studio sul diritto associativo nella Chiesa.<sup>17</sup> È proprio per questa ragione che nella seduta del 21 novembre 1979 si introdusse nello schema sulle associazioni pubbliche di fedeli un canone che prevedeva che le associazioni clericali erette dalla Santa Sede tramite decreto formale, o da essa approvate, potevano ricevere la facoltà di incardinare dei chierici tramite un decreto speciale della Santa Sede stessa. I moderatori delle associazioni clericali, avendo la facoltà di incardinare chierici, avrebbero partecipato alla potestà ecclesiastica di regime nella misura richiesta dal governo dell'ente.<sup>18</sup>

Ciononostante, questo canone fu infine soppresso per il fatto che le società missionarie del clero secolare trovarono la loro collocazione canonica tra le società di vita apostolica, ragione per cui si stabilirono nel CIC due tipi di società di vita apostolica: quelle in cui i loro membri non assumono i consigli evangelici e quelle che invece lo fanno (CIC, can. 731).<sup>19</sup> Di conseguenza, l'attuale can. 302 CIC fu promulgato contenendo soltanto le caratteristiche generali delle associazioni di fedeli clericali, ma rimanendo tuttavia sprovvisto di un'importante potenzialità per quanto riguarda questi enti, vale a dire quella dell'incardinazione dei chierici, fino al momento della concessione del privilegio accordato da Benedetto XVI alla Congregazione per il Clero, avvenuta nel 2008.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Cfr. «Communicationes», 18 (1986), pp. 382-383.

<sup>17</sup> Cfr. «Communicationes», 7 (1975), p. 77, nota 54.

<sup>18</sup> Cfr. «Communicationes», 12 (1980), pp. 109-112.

<sup>19</sup> Cfr. «Communicationes», 15 (1983), p. 86; PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIC, *Lettera al Rev.mo P. R. Gay, P.B.*, 2 maggio 1984, prot. n. 71/84, «Enchiridion Vaticanum, Supplementum» 1, nn. 890-894; S. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Lettera al Rev.mo P. R. Gay, P.B.*, 28 maggio 1984, prot. n. 2051/84, «Enchiridion Vaticanum, Supplementum» 1, nn. 895-900.

<sup>20</sup> Cfr. J. I. ARRIETA, *Sull'incardinazione nelle associazioni di chierici*, in J. J. CONN, L. SABBARESE (a cura di), *Iustitia in caritate: miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, pp. 277-292; ID., *Sull'incardinazione nelle associazioni clericali*, «Veritas et Jus», 2 (2011), pp. 31-45; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La incardinación en asociaciones clericales*, in M. BLANCO, B. CASTILLO, J. A. FUENTES, M. SÁNCHEZ-LASHERAS (COORD.), *Ius et iura: escritos de Derecho eclesiástico y de Derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, Granada, 2010, pp. 1005-1019; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Las asociaciones clericales como estructura de incardinación. Un caso práctico: la Hermandad de sacerdotes operarios diocesanos del Corazón de Jesús*, «Revista Española de Derecho Canónico», 68/171 (2011), pp. 813-837; R. STORTONI, *L'incardinazione nelle associazioni clericali*, Roma 2013.



Dall'esperienza giuridica di questi ultimi anni si desume che le associazioni clericali sono enti aggregativi finalizzati all'esercizio del sacro ministero, che possiedono al contempo dei profili gerarchici, perché il ministero sacerdotale, per sua natura, non può essere oggetto di un patto associativo tra i fedeli dato che esula dall'ambito proprio della loro autonomia. Di qui il fatto che le associazioni clericali debbano avere in ogni caso natura giuridica pubblica, tenendo conto del carattere anche pubblico del sacro ministero nella Chiesa, ed essere sempre dirette da chierici, nonostante nulla osti che possano farne parte anche fedeli non chierici.<sup>21</sup> I membri chierici delle associazioni clericali appartengono al clero secolare, i loro superiori possiedono la potestà esecutiva di giurisdizione per lo svolgimento dei fini che si prefigge l'ente, e a livello della Santa Sede rientrano nell'ambito di competenza della Congregazione per il Clero.

Bisogna distinguere adeguatamente tra le associazioni clericali del can. 302 CIC e le associazioni sacerdotali, a cui fanno riferimento il can. 278 CIC e il can. 391 CCEO. Le prime, com'è stato accennato poc'anzi, hanno come scopo l'esercizio del ministero sacerdotale; le seconde, sono il risultato del diritto naturale dei chierici, riconosciuto dagli insegnamenti della Chiesa,<sup>22</sup> ad associarsi tra loro per raggiungere dei fini che siano confacenti con lo stato clericale (coltivare la vita spirituale, sostenere la formazione permanente, esercitare opere di pietà e di carità, ecc.). Queste associazioni sono destinate a favorire la santità dei loro membri, nell'adempimento dei doveri ministeriali inerenti al sacerdozio, favorendo al contempo l'unità dei chierici tra di loro e con il proprio Vescovo.

Il presbiterio della diocesi non costituisce, certamente, un'associazione di chierici, ma è una forma di organizzazione del ministero sacerdotale che trova la sua causa proprio nel rapporto di incardinazione. Insieme all'ambito proprio della funzione ministeriale, che genera un vincolo sacramentale e giuridico di dipendenza rispetto all'Ordinario diocesano, coesiste nel chierico un legittimo ambito di autonomia e di responsabilità personali nei diversi aspetti: spirituali, culturali, economici, sociali, ecc. Il limite del diritto di associazione dei chierici si trova, logicamente, nella loro partecipazione in associazioni le cui finalità siano incompatibili con gli obblighi propri dello

<sup>21</sup> Cfr. P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo: lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano 2013, p. 235.

<sup>22</sup> Cfr. CONC. ECUM. VATICANO II, *Decr. Presbyterorum ordinis*, n. 8; PAOLO VI, *Enc. Sacerdotalis caelibatus* (24 giugno 1967), n. 80; GIOVANNI PAOLO II, *Esort. ap. Pastores dabo vobis*, n. 81; M. MARCHESI, *Associazioni clericali e sacerdotali*, «L'Amico del clero», 79 (1997), pp. 12-23; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., nn. 38-39; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Las asociaciones de clérigos en la Iglesia*, cit.; ID., «sub Asociación de clérigos», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 1, Pamplona 2012, pp. 515-519.

stato clericale, o possano costituire un ostacolo all'adempimento dei lavori pastorali che sono stati loro affidati dall'autorità ecclesiastica da cui dipendono.

In occasione dell'Assemblea plenaria della Congregazione per il Clero, tenutasi dal 30 maggio al 1° giugno 2017, questo dicastero della Curia romana presentò una "Nota a proposito dell'incardinazione dei membri chierici in associazioni pubbliche clericali",<sup>23</sup> nella quale si fa un breve percorso storico su questo istituto giuridico, e si indicano alcuni dei criteri guida per l'erezione di tali enti che possono ricevere la facoltà di incardinare. Questi criteri sono i seguenti:

1. La consistenza numerica, come criterio importante da tener conto, dell'ente da erigere in associazione pubblica clericale, al fine di garantire opportunamente l'effettiva novità e peculiarità del carisma dal quale l'associazione clericale promana, nonché di evitare la creazione di gruppi di chierici che non perseguano delle finalità ecclesiali.
2. La possibilità di offrire una formazione, iniziale e permanente, adeguata, come pure il sostentamento materiale e la previdenza sociale in caso di malattia e vecchiaia dei loro membri. I seminari, oppure le case di formazione delle associazioni clericali con facoltà di incardinare, dovranno presentare il modello di pastore proposto dalla Chiesa universale, e possedere una *Ratio formationis* redatta secondo la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, e approvata dalla Congregazione per il Clero.
3. Una esperienza ecclesiale matura, definita e provata nel corso del tempo, che possa evidenziare la solidità interna, la fedeltà al magistero della Chiesa, l'utilità ecclesiale, la capacità di perseveranza nel portare a compimento delle opere collegate a un determinato carisma, e la disponibilità nei confronti degli ordinari diocesani per l'esercizio del ministero e la cura pastorale del popolo di Dio.
4. La garanzia circa il profilo umano, spirituale e morale dei fondatori. Prima di affidare a una nuova realtà ecclesiale la capacità di poter incardinare dei chierici occorre verificare, per quanto possibile, che il fondatore sia in grado di fronteggiare questa importante responsabilità da tutti i punti di vista.
5. L'esistenza di uno statuto proprio che garantisca la legittima autonomia di governo e di esercizio del sacro ministero rispetto al movimento ecclesiale più ampio. La Congregazione per il Clero verificherà, infatti, che lo statuto dell'associazione clericale garantisca adeguatamente che l'ente sia diretto da un chierico e che, di conseguenza, i seminaristi e i

<sup>23</sup> La Nota della Congregazione per il Clero si può trovare in <http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Plenaria%202017/01p%20-%20Incardinazione.pdf>.

chierici incardinati possano ricevere indicazioni circa la formazione e l'esercizio del sacro ministero, godendo della necessaria autonomia di governo rispetto ai fedeli laici che partecipano dello stesso carisma.

La Congregazione per il Clero ebbe a ritenere, altresì, che occorre ponderare, caso per caso, tutte le circostanze prima di far ricorso a questo istituto canonico, evitando le generalizzazioni e il superamento dell'incardinazione diocesana, ma tenendo conto al contempo dell'ampliamento delle possibilità che offre in questa materia l'attuale ordinamento canonico.

D'altro canto, la suddetta Nota esclude l'incardinazione dei chierici direttamente nei movimenti ecclesiali, tenendo conto dei loro profili che la Congregazione definisce realtà fluide e dai contorni non sempre precisi, indole laicale e governo esercitato prevalentemente da fedeli laici, natura giuridica per lo più privata, fatto che non consente di agire a nome della Chiesa, ecc.

#### 4. LINEAMENTI GIURIDICI DELL'ASSOCIAZIONE CLERICALE DELLA COMUNITÀ DELL'EMMANUELE

Lo statuto dell'Associazione è costituito da un preambolo, 42 articoli, e un allegato che riguarda le convenzioni da stipulare con i singoli Vescovi diocesani, come pure le lettere di missione. Oltre allo statuto, l'Associazione clericale avrà anche un regolamento proprio.

##### 4. a. *Il preambolo*

L'intrinseca unione tra la Comunità e l'Associazione clericale si evince sin dall'inizio del preambolo, che riporta gli elementi fondamentali del carisma proprio e dell'identità che contraddistinguono la Comunità: l'adorazione eucaristica, l'imitazione della compassione di Gesù verso i poveri, gli ammalati e le persone emarginate, nonché l'annuncio del Vangelo. L'abbandono allo Spirito Santo, l'ascolto della parola di Dio e la devozione alla Madre di Dio si trovano alla base della vita spirituale, fraterna e apostolica dei membri della Comunità.

Nel cuore stesso del carisma della Comunità esiste una comunione profonda tra il sacerdozio comune dei fedeli laici e il sacerdozio ministeriale dei chierici, vissuto nella complementarità degli stati di vita. Per questo motivo, l'appartenenza dei chierici dell'Associazione clericale alla Comunità è essenziale, in quanto il ministero e la vita di questi sacerdoti sono strettamente legati alla loro vocazione nella Comunità. I chierici e gli altri membri della Comunità formano un unico corpo missionario al servizio della Chiesa. Per compiere la sua missione evangelizzatrice, la Comunità si basa sulla disponibilità e la mobilità anche dei membri dell'Associazione clericale, in comunione con i Vescovi e i loro presbiteri.

#### 4. b. *Natura giuridica e finalità dell'Associazione clericale (artt. 1-6)*

Per quanto riguarda la natura canonica e la finalità, l'ente viene descritto come un'associazione clericale internazionale pubblica, di diritto pontificio, eretta dalla Congregazione per il Clero a norma dei cann. 302 e 312 § 1, 1° CIC. Il fatto che l'Associazione clericale possieda la facoltà d'incardinare non muta la sua natura aggregativa. I membri dell'Associazione clericale appartengono sia alla Comunità sia alla Fraternità di Gesù. I candidati al sacerdozio non sono membri dell'Associazione clericale in senso proprio. Essi hanno soltanto i diritti e i doveri relativi alla loro formazione, e vengono ammessi definitivamente nell'Associazione clericale prima dell'ordinazione diaconale.

L'Associazione clericale è una persona giuridica pubblica e agisce in nome della Chiesa<sup>24</sup> per raggiungere i fini che l'ente medesimo si prefigge: vivere con gli altri membri della Comunità la comunione tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, ed esercitare il sacro ministero secondo il carisma stesso della Comunità, vissuto nella Fraternità di Gesù, al servizio della missione universale della Chiesa, in comunione con i Vescovi diocesani e i loro presbiteri. L'Associazione clericale, al contempo, favorisce la possibilità ai loro membri di incontrare nella vita comunitaria fraterna la fonte di un ministero sacerdotale che si rinnova di continuo, il sostegno necessario per vivere la disciplina ecclesiastica nella fedeltà alla Chiesa, e lo sviluppo della loro paternità spirituale. A questo fine, i sacerdoti dell'Associazione clericale vivono di solito in piccole case adatte alle necessità del loro ministero.

L'Associazione clericale ha il compito di formare i propri membri in comunione con la Comunità, seguendo gli orientamenti che essa propone a tutti i suoi membri, come pure fornire un'apposita preparazione alla vita comunitaria e alla missione nel carisma della Comunità. L'Associazione deve avere una propria *Ratio* di formazione sacerdotale, e ogni casa di formazione di chierici elaborerà un regolamento interno che terrà conto della *Ratio* di ogni paese. Entrambi i documenti devono essere sottomessi all'approvazione della Congregazione per il Clero.

L'Associazione clericale ha la sua sede in Francia, a Neuilly-sur-Seine, comune confinante con quello di Parigi.

#### 4. c. *I membri e le modalità di appartenenza (artt. 7-12)*

I membri dell'Associazione clericale sono: 1) I presbiteri incardinati nella medesima, oppure in una diocesi e che hanno una convenzione stipulata con il Vescovo e il responsabile dell'Associazione; 2) I diaconi che si prepa-

<sup>24</sup> CIC, cann. 116 e 313.

rano per il sacerdozio, incardinati nell'Associazione clericale, oppure in una diocesi e che hanno una convenzione stipulata con il Vescovo e il responsabile dell'Associazione; 3) I diaconi permanenti (celibi o sposati) incardinati nell'Associazione clericale, oppure in una diocesi e che hanno una convenzione stipulata con il Vescovo e il responsabile dell'Associazione. Tutti loro hanno i diritti e gli obblighi del rispettivo luogo di incardinazione.

I chierici diocesani associati alla Comunità possono diventare membri dell'Associazione clericale previa incorporazione alla Comunità e alla Fraternità di Gesù, avendo l'accordo scritto dei loro Vescovi, nonché il mutuo accordo del Moderatore generale della Comunità e del Responsabile dei ministri ordinati. In questi casi, una convenzione con il rispettivo Ordinario stabilirà le modalità di esercizio del loro ministero presbiterale.

I chierici appartenenti alle Chiese orientali *sui iuris* possono far parte dell'Associazione clericale a condizione che si osservino le prescrizioni della propria Chiesa, specialmente per quanto riguarda la celebrazione dei sacramenti.

I candidati al sacerdozio e al diaconato permanente hanno soltanto un'game temporaneo con l'Associazione clericale per tutto quello che riguarda la loro formazione.

Come si può evidenziare, ci sono membri dell'Associazione clericale incardinati nell'ente stesso, oppure nelle Chiese particolari. Questa è una caratteristica dell'Associazione clericale molto importante che va evidenziata. Finora, tutti i sacerdoti della Comunità venivano incardinati nelle diocesi – circa una sessantina – per il servizio delle Chiese particolari e della missione universale della Chiesa. Come ha fatto presente la stessa Comunità quando è stata presentata l'Associazione clericale, la facoltà di poter incardinare chierici nella medesima non vorrebbe eliminare la possibilità che, a seconda dei casi, ci siano anche dei membri incardinati nelle diocesi. In questi casi è prevista l'esistenza di un'apposita convenzione tra l'Ordinario diocesano, il superiore dell'Associazione clericale – chiamato anche Responsabile dei ministri ordinati – e il chierico interessato. Non si tratta, infatti, di due classi diverse di membri (quelli incardinati nell'Associazione clericale e quelli incardinati nelle Chiese particolari), ma piuttosto di due modalità distinte di determinare il loro servizio ministeriale.

I candidati al sacerdozio e i candidati al diaconato permanente possono incorporarsi temporaneamente all'Associazione clericale per la durata della loro formazione e discernimento vocazionale. Questa incorporazione ha luogo all'inizio del periodo di formazione, ed è associata al tempo di prova nella Fraternità di Gesù. Per l'incorporazione definitiva dei candidati al sacerdozio e dei candidati al diaconato permanente, che avviene prima dell'ordinazione diaconale, è richiesta una loro domanda scritta, che deve essere

accolta dal superiore dell'Associazione clericale, previo assenso del suo consiglio.

Riguardo i chierici incardinati nell'Associazione clericale, il Responsabile dei ministri ordinati ha le prerogative proprie di un Ordinario, a norma del diritto, e possiede la facoltà di ammettere agli ordini sacri i candidati al sacerdozio destinati a essere incardinati nell'ente medesimo che ne facciano domanda.

#### 4. d. *La missione e il modo di agire dei chierici (artt. 13-15)*

In riferimento alla missione e al modo di agire dei chierici dell'Associazione clericale le missioni affidate dai Vescovi ai chierici dell'Emmanuele saranno oggetto di convenzioni tra i rispettivi Vescovi e il Responsabile dei ministri ordinati, dopo aver sentito necessariamente il Moderatore generale della Comunità. La missione affidata ai diaconi permanenti dovrà tener conto della loro situazione familiare e professionale, associandola nella misura del possibile agli impegni della Comunità e alle sue attività di evangelizzazione. Per ciò che si riferisce alla modalità di esercizio del sacro ministero, bisogna distinguere se i chierici sono incardinati in una diocesi, oppure nella stessa Associazione clericale. I presbiteri e i diaconi incardinati nell'Associazione clericale ricevono la loro missione dal Responsabile dei ministri ordinati, che agisce in comunione con il Moderatore generale della Comunità. La *missio canonica* dei chierici incardinati nell'Associazione clericale è oggetto di una lettera di missione data dal superiore della stessa.

In mancanza di accordo sull'esercizio del ministero di questi chierici, lo statuto dell'Associazione clericale prevede la convocazione di una riunione straordinaria del cosiddetto collegio di comunione, costituito dai membri del consiglio della Comunità e del consiglio dell'Associazione clericale. Il collegio di comunione è incaricato di studiare i temi e di esprimere dei pareri relativi all'unità di entrambi gli enti e alle missioni comuni, nella fedeltà al carisma dell'Emmanuele. Il Moderatore generale della Comunità e il Responsabile dei ministri ordinati dell'Associazione clericale godono entrambi della facoltà di convocare una riunione del collegio di comunione quando diventi necessario. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo per consenso, tenendo conto che si tratta del ministero di un chierico, la decisione sarà presa dal Responsabile dei ministri ordinati con il consenso del suo consiglio. Il Moderatore generale della Comunità può inoltrare ricorso alla Congregazione per il Clero, il quale adotterà la sua decisione dopo aver sentito il Moderatore generale della Comunità e il superiore dell'Associazione clericale, previo il parere del Dicastero dal quale dipende la Comunità (il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita).

Quando i chierici incardinati nell'Associazione clericale siano destinati al

servizio di una diocesi, o di un'altra realtà ecclesiale, verrà stipulata una convenzione tra il Vescovo diocesano, il Responsabile dei ministri ordinati, che agisce dopo aver sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità, e il chierico interessato. Questa convenzione ha come oggetto stabilire le modalità di esercizio del ministero di questi chierici, nel rispetto della loro appartenenza sia all'Associazione clericale sia alla Comunità. In questo caso, una parte del loro ministero sarà destinato alle opere proprie della Comunità, sotto la responsabilità del superiore dell'Associazione clericale e del Moderatore generale della Comunità. Se i chierici sono destinati a tempo pieno al servizio delle opere proprie della Comunità, il loro ministero si esercita sotto la responsabilità del Responsabile dei ministri ordinati dell'Associazione clericale, che agirà in comunione con il Moderatore generale della Comunità.

Nel caso dei chierici dell'Associazione clericale incardinati nelle diocesi, per determinare le loro condizioni di vita e di ministero verrà conclusa una convenzione generale tra il Vescovo e il Responsabile dei ministri ordinati. L'incardinazione di ogni chierico dell'Emmanuele verrà inoltre retta da una convenzione personale tra l'Ordinario diocesano, il Responsabile dei ministri ordinati, e il sacerdote interessato. In questi casi, una parte del loro ministero sarà destinato alle opere proprie della Comunità.

#### 4. e. *Diritti e obblighi dei membri (art. 16)*

I chierici dell'Associazione clericale hanno i diritti e gli obblighi che corrispondono alle loro funzioni, alla modalità di incardinazione, al loro ufficio e all'incarico che svolgono, a norma del diritto. Tutti i membri dell'ente vivono secondo il carisma della Comunità, e si impegnano a un lungo tempo di adorazione eucaristica quotidiana; a partecipare quotidianamente all'eucaristia (per i presbiteri, alla celebrazione quotidiana della Santa Messa, nel rispetto dei riti e delle tradizioni liturgiche proprie); a una preghiera di lode celebrata gioiosamente e comunitariamente, quand'è possibile; a frequentare regolarmente il sacramento della riconciliazione.

I membri dell'Associazione clericale si rendono disponibili per la missione; si impegnano a una vita di fraternità sacerdotale residenziale, partecipano alle riunioni comunitarie mensili, agli incontri della Fraternità di Gesù e alle attività di evangelizzazione della Comunità, partecipano finanziariamente alla vita e all'apostolato della Comunità con una quota che determinano liberamente. Essi hanno anche un accompagnatore spirituale, e beneficiano della formazione permanente.

#### 4. f. *Il governo dell'Associazione clericale (artt. 17-26)*

Il Responsabile dei ministri ordinati dell'Associazione clericale è istituito dal-

la Congregazione per il Clero, a norma del diritto,<sup>25</sup> su presentazione di una lista di tre candidati, in ordine di preferenza, proposti dal Moderatore generale della Comunità, con il consenso dei due terzi dei membri del Consiglio dell'Associazione clericale. Nel caso che uno dei candidati proposti non sia incardinato nell'Associazione clericale, è richiesto l'assenso previo dell'Ordinario proprio, tenendo conto che l'incarico di Responsabile dei ministri ordinati richiede un servizio a tempo pieno nell'Associazione clericale. Egli deve essere membro della medesima, avere dieci anni di appartenenza alla Fraternità di Gesù e dieci anni di ordinazione sacerdotale. Il Responsabile dei ministri ordinati è istituito per la durata di cinque anni, e può essere rinnovato in questo incarico una volta; egli è altresì membro di diritto del consiglio internazionale della Comunità.

Il Responsabile dei ministri ordinati possiede tutte le facoltà proprie di un Ordinario nei confronti dei membri incardinati nell'Associazione clericale. Amministra l'ente e lo rappresenta presso la Santa Sede, i Vescovi e tutte le altre autorità della Chiesa. In spirito di comunione, si impegna con il suo consiglio a lavorare in stretta collaborazione con il Moderatore generale della Comunità. Il Responsabile dei ministri ordinati è il responsabile della formazione e di tutto quanto concerne la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi incardinati nell'Associazione clericale e, per gli altri, nei limiti delle convenzioni stipulate con i singoli Vescovi. Con il consenso del suo consiglio, e dopo aver sentito il parere del Moderatore generale della Comunità, egli nomina il sacerdote delegato per la formazione dei membri dell'Associazione clericale per un mandato di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che questo sacerdote delegato non sia incardinato nell'Associazione clericale è richiesto l'accordo dell'Ordinario proprio.

Il Responsabile dei ministri ordinati può rinunciare al suo incarico prima di finire il suo mandato, se ritiene di non essere in grado di esercitare le sue funzioni. La sua rinuncia deve essere presentata alla Congregazione per il Clero, dopo aver informato previamente il Moderatore generale della Comunità. Nel caso che si produca una grave disfunzione, il Moderatore generale della Comunità, dopo aver informato previamente la Congregazione per il Clero, convocherà il collegio di comunione il quale, con la maggioranza dei quattro quinti, potrà sollecitare alla Congregazione la rimozione del Responsabile dei ministri ordinati. Sarà quindi la Congregazione stessa a decidere circa la richiesta.

Il Responsabile dei ministri ordinati è coadiuvato da un consiglio, quale organo collegiale di governo, composto da: sette membri incorporati definitivamente nell'Associazione clericale ed eletti da un'assemblea generale composta dallo stesso responsabile, dai membri del consiglio dell'Associa-

<sup>25</sup> Cfr. CIC, cann. 158-163 e 317 § 1.



zione clericale e da cinquanta rappresentanti eletti provenienti dalle diverse zone; tre membri di diritto: il Moderatore generale della Comunità, il sacerdote delegato per la formazione e il chierico responsabile del diaconato permanente; tre fedeli laici appartenenti alla Fraternità di Gesù, nominati congiuntamente dal Responsabile dei ministri ordinati e dal Moderatore generale della Comunità. I membri laici del consiglio possiedono soltanto voto consultivo.

Si richiede la maggioranza dei due terzi del consiglio dell'Associazione clericale per poter adottare le decisioni di maggiore importanza (ammissione dei membri, nomina del sacerdote delegato per la formazione, assegnazione dei nuovi seminaristi, presentazione dei candidati ai sacri ordini, incardinazione dei membri nell'Associazione clericale, ecc.). Dopo ognuna delle riunioni, il consiglio dell'Associazione clericale deve trasmettere al consiglio internazionale della Comunità una relazione con le decisioni adottate.

Il Responsabile dei ministri ordinati e i membri del consiglio dell'Associazione clericale partecipano alle riunioni del comitato consultivo internazionale della Comunità. Essi sono membri del collegio di preghiera e di elezione della Comunità.<sup>26</sup> L'Associazione clericale segue la stessa divisione geografica della Comunità. Dopo aver sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità, il Responsabile dei ministri ordinati designa dei sacerdoti come suoi delegati per soprintendere in suo nome, e in collaborazione con i responsabili della Comunità, sui membri dell'Associazione clericale presenti nelle diverse zone.

#### 4. g. *La formazione nell'Associazione clericale (artt. 27-31)*

L'Associazione clericale può aprire case destinate alla formazione dei candidati al ministero ordinato che verranno in essa incardinati, rette dalle norme approvate dalla Congregazione per il Clero, nonché dalla *Ratio* di formazione dell'Associazione stessa. In queste case possono ricevere la loro formazione anche i candidati al sacro ministero che verranno incardinati nelle diocesi, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate tra il Responsabile dei ministri ordinati e i singoli Ordinari diocesani. Sia i seminaristi dei quali è prevista l'incardinazione nell'Associazione clericale, sia quelli che verranno incardinati in una diocesi possono ricevere la formazione nei seminari diocesani, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni suddette. Il primo responsabile delle case di formazione è il Responsabile dei ministri ordinati, ed esse si trovano sotto la vigilanza della Congregazione per il Clero. I diaconi permanenti seguono un percorso specifico di formazione, che tiene conto

<sup>26</sup> Il collegio di preghiera e di elezione ha come scopo l'elezione dei membri del consiglio internazionale della Comunità.

delle norme approvate su questa materia dalla Congregazione per il Clero e dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, come pure dalle norme della diocesi, qualora essi siano incardinati nelle diocesi, in fedeltà al carisma della Comunità.

Una figura importante prevista dallo statuto dell'Associazione clericale è il delegato alla formazione, che è membro di diritto del consiglio internazionale della Comunità. In collaborazione con i rettori delle case di formazione, egli è responsabile della preparazione dei candidati ai sacri ordini. Insieme ai formatori di ogni casa, il delegato alla formazione è il garante della formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale dei candidati, nonché della formazione permanente dei chierici che appartengono all'Associazione clericale. In collaborazione con i responsabili locali della Comunità, il delegato alla formazione veglia affinché i candidati al ministero ordinato ricevano la formazione generale che si propone ai membri della Comunità, come quella specifica all'esercizio del ministero ordinato nella Comunità, integrata da una formazione per l'evangelizzazione.

#### 4. h. *L'amministrazione dei beni temporali (artt. 32-36)*

I beni che appartengono all'Associazione – trattandosi di persona giuridica pubblica nella Chiesa – hanno la qualifica di beni ecclesiastici,<sup>27</sup> e di conseguenza seguono il regime giuridico previsto per questa tipologia di beni stabilito nel CIC e nello statuto dell'ente medesimo.

Il Responsabile dei ministri ordinati amministra i beni temporali dell'Associazione clericale assistito da un consiglio per gli affari economici, costituito dall'economista della Comunità e da altri quattro consiglieri scelti dal Responsabile con il consenso del consiglio dell'Associazione clericale. Uno di essi deve essere membro del consiglio per gli affari economici della Comunità.

L'economista dell'Associazione clericale è nominato dal Responsabile dei ministri ordinati, dopo aver sentito obbligatoriamente il Moderatore generale della Comunità, e aver ottenuto il consenso dei due terzi dei membri del collegio di comunione.

L'acquisizione, amministrazione e alienazione dei beni temporali dell'Associazione clericale deve rispettare i fini della Comunità. Per l'alienazione dei beni dell'Associazione clericale e per la realizzazione di atti giuridici che gravino sui beni della medesima si richiede l'autorizzazione della Congregazione per il Clero, se la somma eccede i limiti stabiliti dalla rispettiva Conferenza episcopale.

Tutti i membri dell'Associazione clericale conservano la proprietà e la gestione dei loro beni personali. Essi hanno il diritto di ricevere una giusta

<sup>27</sup> Cfr. CIC, can. 1257 § 1; CCEO, can. 1009 § 2.

remunerazione e di beneficiare dell'assistenza sociale in vista della malattia, dell'invalidità e della vecchiaia. Tenendo conto che l'incardinazione nell'Associazione clericale è al servizio della Comunità, essa si impegna a sostenere economicamente la formazione dei chierici ivi incardinati, e a vegliare affinché ricevano una giusta remunerazione sia trovandosi in attività, sia in pensione.

#### 4. i. *Uscita dall'Associazione clericale (artt. 37-38)*

I membri dell'Associazione clericale che escano volontariamente dalla Comunità perdono di diritto la loro qualità di membro dell'Associazione clericale. Allo stesso modo, un membro dell'Associazione clericale che esca anche volontariamente dalla medesima perde la qualità di membro della Comunità. In entrambi i casi, se il chierico è incardinato in una diocesi resta in essa incardinato. Invece, se è incardinato nell'Associazione clericale, il chierico prima di dimettersi dovrà cercare un Vescovo che acconsenta di incardinarlo nella sua diocesi, o almeno di accoglierlo per un periodo di prova. Su richiesta dell'Ordinario di accoglienza, il Responsabile dei ministri ordinati dell'Associazione clericale accorderà la licenza di trasferimento o la concessione dell'escardinazione del chierico. Fin quando non verrà accolto da un Ordinario, il chierico rimarrà incardinato nell'Associazione clericale, ma senza esercitare delle missioni pastorali a nome di essa. Nel caso di seminaristi, come pure di candidati al diaconato permanente, l'uscita volontaria dall'Associazione clericale non intacca la loro appartenenza alla Comunità.

Il Responsabile dei ministri ordinati dell'Associazione clericale può decidere la dimissione di un membro dell'Associazione clericale che abbia commesso certi delitti, oppure per altre gravi cause. Il decreto di dimissione deve essere confermato dalla Congregazione per il Clero. L'allontanamento di un membro dell'Associazione clericale comporta l'esonero di diritto dalla Comunità. Se il chierico allontanato è incardinato in una diocesi, la sua dimissione dall'Associazione clericale non ha effetti per quanto riguarda la sua incardinazione. Invece, se il chierico è incardinato nell'Associazione clericale, egli resterà in essa incardinato fin quando non sarà accolto da un Ordinario.

4. j. *Disposizioni finali*: estinzione dell'Associazione clericale (art. 39), modifica dello statuto (art. 40), interpretazione dello statuto (art. 41), e rinvio al diritto canonico in vigore (art. 42)

L'Associazione clericale può essere soppressa dall'autorità ecclesiastica; in questo caso si tratta della Santa Sede, tramite la Congregazione per il Clero. L'Associazione clericale può anche deliberare la propria dissoluzione. Questa decisione deve essere adottata dall'assemblea generale dell'Associazione clericale, con maggioranza di due terzi, e deve essere successivamente sot-

tomessa all'approvazione della Congregazione per il Clero, che provvederà dopo aver sentito il Moderatore generale della Comunità e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. In caso di estinzione, i beni dell'Associazione clericale saranno destinati alla Comunità, rispettando la volontà dei donanti.

Le modifiche allo statuto richiedono l'approvazione da parte dell'assemblea generale dell'Associazione clericale con la maggioranza dei due terzi, come pure l'assenso successivo della Congregazione per il Clero, che deciderà dopo aver sentito il Moderatore generale della Comunità e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

L'interpretazione dello statuto spetta alla Congregazione per il Clero, dopo aver sentito il consiglio della Comunità. Per tutto quanto non previsto dallo statuto si rinvia al diritto canonico in vigore.

#### 4. k. *Le convenzioni con i Vescovi e le lettere di missione*

Dopo l'articolato, lo statuto dell'Associazione clericale contiene un allegato che riguarda le convenzioni e le lettere di missione per i chierici, sia incardinati in una diocesi, sia incardinati nell'Associazione clericale. Per quanto riguarda le condizioni di vita e il ministero pastorale dei primi, si prevede l'esistenza di una convenzione generale tra i singoli Vescovi e il Responsabile dei ministri ordinati, controfirmata dal Moderatore generale della Comunità, quale manifestazione di conoscenza dell'atto e di sostegno. La Comunità, l'Associazione clericale e le diocesi firmatarie di queste convenzioni si impegnano a incoraggiare i chierici e i seminaristi dell'Associazione clericale a vivere secondo il carisma dell'Emmanuele, in comunione con gli altri stati di vita della Comunità, e a sostenere la loro disponibilità ad assumere i compiti affidati sia dai Vescovi sia dalla Comunità. La convenzione generale con la singola diocesi prevede che a richiesta del Responsabile dei ministri ordinati, e in accordo con il Moderatore generale della Comunità, il chierico possa essere destinato temporaneamente dal suo Vescovo a completa disposizione ministeriale della Comunità.

Oltre alla convenzione generale, prima dell'ordinazione diaconale viene sottoscritta una convenzione personale tra il Vescovo, il Responsabile dei ministri ordinati – che agirà dopo aver sollecitato obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità – e il chierico interessato. Questa convenzione ha come finalità stabilire le modalità di esercizio del sacro ministero, nel rispetto dell'appartenenza del chierico alla diocesi, all'Associazione clericale e alla Comunità.

Ogni Vescovo consegnerà al chierico la lettera di missione, dopo aver sentito il parere del Responsabile dei ministri ordinati, che a sua volta avrà previamente e obbligatoriamente sentito il parere del Moderatore generale

della Comunità, al fine di giungere a una intesa circa il ministero pastorale del chierico. La lettera di missione deve tener conto che una parte del ministero e del tempo di ogni chierico sarà destinato alle opere proprie della Comunità, cercando di rispettare le proporzioni secondo la consuetudine della Comunità: due terzi per la diocesi e un terzo per la Comunità. Il ministero pastorale dei chierici al servizio della Comunità è sotto l'autorità del Responsabile dei ministri ordinati, che avrà sentito previamente e obbligatoriamente il Moderatore generale della Comunità, allo scopo di giungere a un accordo.

Riguardo i chierici destinati a tempo pieno al servizio della Comunità, il Responsabile dei ministri ordinati o i suoi delegati, in collaborazione con il Moderatore generale della Comunità, sono tenuti a presentare un rapporto annuale all'Ordinario proprio.

Per ciò che concerne i chierici incardinati nell'Associazione clericale, essi riceveranno la lettera di missione dal Responsabile dei ministri ordinati dopo aver sentito previamente e obbligatoriamente il Moderatore generale della Comunità, al fine di concordare il ministero pastorale del chierico. Per quelli destinati al servizio di una diocesi, oppure di un'altra realtà ecclesiale, la lettera di missione dovrà tener conto che una parte del ministero del chierico dovrà essere destinato al servizio delle opere proprie della Comunità, sotto la doppia responsabilità del Responsabile dei ministri ordinati e del Moderatore generale della Comunità, seguendo la proporzione menzionata sopra. La destinazione e lo svolgimento del ministero dei chierici al servizio della Comunità sono sotto l'autorità del Responsabile dei ministri ordinati, il quale dovrà sentire previamente e obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità, per giungere a un accordo sulla questione.

##### 5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L'erezione dell'Associazione pubblica clericale della Comunità dell'Emmanuele da parte della Congregazione per il Clero rappresenta uno sviluppo indubbiamente importante per quanto riguarda la questione dell'incardinazione dei chierici membri dei movimenti ecclesiali. A tale scopo, si è fatto ricorso all'istituto canonico delle associazioni clericali del can. 302 CIC che dal 2008, per privilegio concesso da Benedetto XVI alla Congregazione per il Clero, e successivamente confermato da Francesco nel 2017, possono ricevere, soddisfacendo certi requisiti, la facoltà di incardinare. In questo modo, le associazioni clericali hanno recuperato un effetto giuridico confacente alla loro natura, già previsto nell'iter redazionale del CIC, e tuttavia rimosso prima di essere promulgato, rimanendo sin da allora un istituto giuridico per certi versi incompiuto.

Dall'esperienza canonica dell'ultimo decennio si può inferire che le associazioni clericali sono enti di natura aggregativa finalizzate all'esercizio del sacro ministero, che possiedono al contempo dei profili gerarchici, tenuto conto che il ministero sacro è un elemento essenziale dell'organizzazione ecclesiastica.

Dipendendo dalla Congregazione per il Clero, i sacerdoti incardinati nelle associazioni pubbliche clericali sono presbiteri secolari. Oltre a valorizzare le diverse possibilità che l'attuale ordinamento canonico mette a disposizione in materia di incardinazione, le associazioni clericali possono offrire una valida risposta alla questione dell'incardinazione dei sacerdoti di alcuni movimenti ecclesiali. Si dovrà valutare caso per caso, nel tentativo di discernere, innanzi tutto, se la struttura del carisma del movimento ecclesiale richiede, *natura sua*, la presenza dell'ordine sacro, e in quale modo si potrebbe rispondere a questa esigenza. Questo giudizio dovrà tener conto necessariamente del concreto ministero pastorale che verrà affidato ai chierici, la cui vocazione sfocia all'interno del movimento ecclesiale.

Lo statuto dell'Associazione clericale in questione si premura di stabilire in un modo assai accurato l'intrinseco legame che intercorre con la Comunità nei suoi diversi aspetti, al fine di garantire l'unità dell'intera realtà carismatica dell'Emmanuele. Sebbene la Comunità e l'Associazione clericale siano enti canonici distinti, questo fatto non pare lesivo dell'unità dell'intera realtà dell'Emmanuele, tenendo conto dell'enorme forza unificante che deriva dalla partecipazione a uno stesso carisma ecclesiale. A questo proposito, è da sottolineare che tutti i membri dell'Associazione clericale devono appartenere sia alla Comunità sia alla Fraternità di Gesù; che il Moderatore generale della Comunità è quello che presenta alla Congregazione per il Clero una terna di nominativi, affinché questo dicastero della Curia romana istituisca il Responsabile dei ministri ordinati dell'Associazione clericale (come già detto, dovrà avere dieci anni di ordinazione sacerdotale, ma anche dieci anni di appartenenza alla Fraternità di Gesù); che egli è membro di diritto del consiglio internazionale della Comunità; che il Moderatore generale della Comunità deve essere sentito necessariamente per quanto riguarda la missione dei membri dell'Associazione clericale, ecc. Da tutto questo si evince che il Responsabile dei ministri ordinati dell'Associazione clericale, che possiede tutte le facoltà di un Ordinario, deve essere una persona ben radicata nel carisma della Comunità, che si impegna ad agire in ogni momento in comunione di intenti con il Moderatore generale della Comunità, e che gli altri membri dell'Associazione clericale devono vivere in unità con gli altri membri della Comunità, partecipando al suo carisma e ai suoi fini.

Ricevendo in udienza un gruppo di aderenti alla Comunità dell'Emmanuele il 7 aprile 2018, in occasione dell'incontro annuale dei membri chierici,

tenutosi a Roma, il Santo Padre Francesco ebbe a manifestare il suo apprezzamento per l'impegno missionario della medesima in tutti i continenti, incoraggiandoli a perseverare nel futuro. E aggiunse: «Questo futuro è segnato dal recente riconoscimento dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele, il 15 agosto scorso, struttura resa opportuna a motivo delle numerose vocazioni sacerdotali che il carisma dell'Emmanuele suscita e per una maggiore fecondità dell'evangelizzazione. Lungi dall'isolare i sacerdoti dagli altri membri della Comunità, laici o consacrati, auspico che tale riconoscimento, al contrario, vivifichi la bella comunione tra gli stati di vita di cui voi fate esperienza da più di 40 anni, nella complementarità delle diverse vocazioni. Invito anche le vostre comunità a mantenere un legame sempre più stretto con la realtà così ricca della parrocchia del luogo in cui esse vivono, e a integrarsi volentieri nella pastorale organica della Chiesa particolare (cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 29)».<sup>28</sup>

<sup>28</sup> FRANCESCO, *Protagonisti della Chiesa in uscita: il Papa alla Comunità dell'Emmanuele*, «L'Osservatore Romano», 8 aprile 2018, p. 7.